



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N° 255 / 2014

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo della Spezia e Comandante del Porto della Spezia:

VISTO il Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n° 4;

VISTO il D.P.R. 02 ottobre 1968, n° 1639, Regolamento di esecuzione della legge n° 963/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 8 del Decreto Ministeriale 20 ottobre 1986, come modificato dal D.M. 02 maggio 1987, che disciplina la pesca subacquea professionale ;

VISTA l'ordinanza n° 74/1997 emanata da questa Capitaneria di Porto in data 20 marzo 1997;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Gaggini Marco in data 17 febbraio 2014 nella quale si chiede che venga esaminata la possibilità di aumentare a sei il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare nel Compartimento Marittimo della Spezia per la pesca subacquea professionale;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Locale per la Pesca Marittima, riunitasi a Genova in data 22 luglio 2014, alla richiesta di aumento da tre a sei del numero massimo di autorizzazioni per la pesca subacquea professionale nel Compartimento marittimo della Spezia; ;

PRESO ATTO che la stessa Commissione evidenzia il prelievo modesto ed il numero ridotto di pescatori subacquei professionali che non sono in competizione con la pesca tradizionale di superficie anche in considerazione della difficoltà fisica che comporta l'attività subacquea;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare lo sforzo di pesca aumentando il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per la pesca subacquea professionale con limite massimo di immersione ad una profondità di 20 metri;

VISTI gli articoli 17 - 30 - 81 e 223 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione ;

ORDINA

ART. 1 - E' stabilito in 6 (sei) il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate nell'ambito del Compartimento Marittimo della Spezia per la pesca subacquea professionale con limite massimo di immersione ad una profondità di 20 metri.

ART. 2 - L'ordinanza n° 74 / 1997, in premessa citata, è abrogata .

ART. 3 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

ART. 4 - I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n° 04 del 9 gennaio 2012.

La Spezia, 21 novembre 2014

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico CASTIONI